

**REGOLARITA' E SICUREZZA DEL LAVORO NEL  
SETTORE DELLE COSTRUZIONI**

**PROTOCOLLO DI INTESA**

**Firenze, \_\_\_\_\_**

Il giorno \_\_\_\_\_, alla presenza del Prefetto di Firenze Dr. Andrea De Martino, sono intervenuti:

- La Provincia di Firenze
- la Direzione Provinciale del Lavoro
- l'Asl 10 di Firenze e l'Asl 11 Empolese - Valdelsa
- le Confederazioni Sindacali dei Lavoratori CGIL, CISL e UIL e di settore FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL

per stipulare il seguente protocollo:

### **visti**

- la Legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni " Legge quadro in materia di lavori pubblici " e il relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 554/1999;
- l'art. 118 del Testo Unico degli Appalti 163/2006 che sostituisce l'art. 18 della Legge 55/1990 e successive modifiche;
- l'art. 10 del D.P.R. 252/1998;
- l'art.2 della Legge 266/2002 ;
- l'art. 86 del D.Lgs. 276/2003;
- la Determinazione 6 del 27 febbraio 2003 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;
- l'Avviso comune siglato al tavolo del Ministero del Lavoro dal Comitato per l'emersione del lavoro non regolare il 16 dicembre 2003;
- la Convenzione per l'obbligatorietà del Documento Unico di Regolarità Contributiva, siglato dalle parti sociali con INPS e INAIL il 15 aprile 2004;
- il D.Lgs. 626/1994 e le successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 494/1996, recante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili e il regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di cui al DPR 222/2003;
- la circolare ministeriale 129 del 21 aprile 2000 relativa al C.C.N.L. del 26 maggio 1999;
- il D.P.R. 34/2000 che prevede l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ai sensi dell'art. 8 della Legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge regionale 8/2000 relativa al monitoraggio e alle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri edili;
- il Protocollo d'intesa del 20 ottobre 1997 tra Regione Toscana, associazioni regionali degli enti locali e parti sociali, concernente lo sviluppo e la diffusione delle iniziative per la trasparenza negli appalti e per la lotta al lavoro nero e le successive integrazioni approvate con delibere della Giunta regionale 1088 dell'8 ottobre 2001 e 2 del 7 gennaio 2002;
- la Legge regionale 1/2005;
- il Decreto Legge 223/2006 convertito nella Legge 248/2006;
- i commi 909, 910 e 911 della Legge 296/2006 ( Legge Finanziaria 2007)
- la Legge 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

### **premesse**

- che in quest'ultimo periodo, la Provincia fiorentina è interessata dalla contemporanea apertura di diversi cantieri per la realizzazione di importanti opere pubbliche;
- che ciò comporta l'assunzione di numerosi lavoratori anche stranieri;
- che tale situazione richiede un impegno straordinario e coordinato di tutte le istituzioni interessate per garantire trasparenza, regolarità e sicurezza del lavoro nell'ambito delle costruzioni;
- che è di interesse comune la promozione di iniziative tese a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e a garantire il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro;
- che l'obiettivo primario delle parti firmatarie del presente protocollo è garantire i migliori livelli di prevenzione e controllo

Convengono quanto segue:

Il presente protocollo è relativo alle opere pubbliche di valore superiore a € 1.000.000,00 (un milione di Euro) e rappresenta un punto di riferimento in relazione agli appalti di valore inferiore.

## SISTEMA INFORMATIVO

Si ritiene utile garantire ogni possibile reciproco scambio di informazione sulla conduzione dei cantieri.

A tal fine si prende atto della costituzione, nell'ambito dell'articolazione territoriale di Firenze del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 27 del D.Lgs. 626/1994, di un gruppo di lavoro di cui fanno parte, oltre ai rappresentanti degli enti componenti il Comitato (ASL 10, DPL, INAIL, INPS), un rappresentante della ASL 11, uno della Provincia ed uno di ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria.

Il gruppo si avvale di una segreteria che opera presso il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda Sanitaria di Firenze.

La Provincia di Firenze s'impegna a comunicare tempestivamente alla segreteria di tale gruppo, le seguenti informazioni relative a tutti gli appalti, le concessioni di opere pubbliche, realizzate anche tramite contraenti generali e le finanze di progetto il cui valori superi, come in premessa, € 1.000.000,00 (un milione):

- oggetto dell'appalto;
- luogo;
- generalità dell'impresa aggiudicataria;
- valore contrattuale netto;
- ribasso d'asta;
- nominativi RUP, DL, CSE;
- inizio e fine lavori anche presunti;
- eventuale previsione di sub appalti e sub contratti da attivare da parte dell'impresa aggiudicataria per la realizzazione dell'opera;
- modalità di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D.Lgs. 494/1996.

Gli organi di vigilanza riferiscono semestralmente al gruppo di lavoro sullo stato di applicazione del protocollo di intesa sulla base delle risultanze degli interventi di controllo effettuati.

Si conviene che il gruppo operativo, durante la realizzazione delle opere monitorate, si riunisca, con scadenze da definirsi in rapporto

all'entità e alla durata dei lavori, per attivare un confronto sulle seguenti materie:

- salute e sicurezza dei lavoratori impegnati nella realizzazione di parte dell'opera ivi comprese le percentuali infortunistiche e le eventuali modifiche apportate ai piani di sicurezza;
- regolarità contributiva e contrattuale delle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera;
- stato di avanzamento dei lavori ed eventuali modifiche progettuali che incidano sull'andamento, la struttura e la progettazione della sicurezza dei processi produttivi;
- livelli occupazionali, programmazione di eventuali ulteriori opere e relativa mobilità del personale;
- attivazione, in corso d'opera, di sub appalti e sub contratti per la realizzazione dell'opera da parte dell'impresa aggiudicataria.

Le parti si impegnano ad individuare le modalità affinché alle informazioni abitualmente rimesse all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici sia data un'adeguata diffusione anche attraverso i servizi in rete.

### REGOLARITA' E TRASPARENZA

La Provincia di Firenze assume l'impegno di richiedere, alle imprese affidatarie titolari degli appalti di lavori pubblici della Provincia stessa, di prevedere efficaci sistemi di rilevazione in tempo reale delle presenze dei lavoratori nei cantieri al fine di prevenire e combattere il lavoro irregolare.

Riguardo alle comunicazioni relative a tutti i rapporti di lavoro, presenti in cantiere a qualsiasi titolo, deve prevedersi la comunicazione all'ente appaltante, da effettuarsi entro il giorno antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro.

La Provincia si impegna, altresì, a comunicare alle imprese affidatarie che il medesimo onere dovrà essere assunto da tutte le imprese, a qualsiasi titolo presenti nell'area del cantiere, indipendentemente dai rapporti contrattuali con esse attivati (es. forniture, forniture con pose in opera, trasporti, servizi, noli a caldo, ecc.).

La Provincia inserirà in tutti i capitolati speciali d'appalto l'obbligo per le imprese aggiudicatarie e sub appaltatrici di dotare tutti i

lavoratori presenti in cantiere di un apposito cartellino di riconoscimento.

I progettisti sono tenuti a prevedere tale obbligo per le imprese, nei capitolati degli appalti successivi alla stipula del presente protocollo.

La Provincia, al fine di assicurare la conoscenza delle imprese autorizzate ad accedere ai cantieri, curerà che sia aggiornata la pubblicazione del cartello recante le generalità ed i nominativi delle imprese presenti all'interno dell'opera così come previsto dalla vigente normativa sui lavori pubblici.

La Provincia conferma l'impegno ad inserire nel capitolato speciale che l'impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi, anche riferiti alle Casse Edili emanazione dei CCNL sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

La Provincia anche in relazione alla norma sugli indici di congruità e al fine di promuovere la regolarità contributiva, sulla base di quanto previsto dal comma 909 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), si impegna a verificare che il valore economico delle offerte sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, stabilito sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

Al fine di prevenire qualsiasi fenomeno d'infiltrazione della criminalità organizzata in qualunque parte dell'esecuzione dell'opera, la Provincia di Firenze s'impegna:

- a trasmettere alla Prefettura di Firenze, prima della conclusione della gara, i nominativi e le generalità delle imprese che hanno partecipato alle procedure di aggiudicazione dell'appalto;
- ad inviare alla stessa, sulla base di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 118 della L. 163/2006 e successive modifiche, rispetto alle informazioni cui è obbligato l'appaltatore nei confronti del committente per tutti i sub contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura;
- a curare, in qualità di committente, la puntuale applicazione di quanto previsto dai commi 3 e 6 dell'art. 118 della L. 163/2006;
- ad inserire, nel bando di gara ed in sede di stipula del relativo contratto, una espressa clausola risolutiva con la quale si

- stabilisca l'automatico ed immediato scioglimento del vincolo contrattuale, oltre che nelle ipotesi già contemplate, anche nei casi in cui, dagli accertamenti svolti ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/1998 anche attraverso il Gruppo Interforze di cui all'art. 5 comma 3 del Decreto Interministeriale del 14 marzo 2003, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle società e nelle imprese interessate;
- a prevedere, qualora ricorrano i medesimi presupposti, la revoca dell'autorizzazione al sub contratto o al sub affidamento;
  - a curare la puntuale applicazione della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 6 del 27 febbraio 2003, con particolare riguardo all'indicazione secondo cui, qualora ci si avvalga più volte di un identico "nolo a caldo" nell'ambito dello stesso appalto e tale circostanza non sia giustificata da fatti oggettivamente verificabili, la stazione appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario di fornire adeguate motivazioni accompagnate, se del caso, dalla produzione degli opportuni atti a corredo o dalla redazione di nuovi elaborati a modifica ed integrazione di quelli già esistenti in precedenza;
  - ad inviare, in caso di acquisizione, alla Prefettura di Firenze copia della predetta documentazione;
  - a valutare, ai fini dell'applicazione del descritto sistema sanzionatorio, anche le "informazioni atipiche" di cui al comma 9 dell'art. 10 del D.P.R. 252/1998;
  - a richiedere l'assunzione degli stessi impegni ad eventuali concessionari o contraenti generali nonché agli affidatari diretti e indiretti di questi ultimi.

### TUTELA, SICUREZZA E ACCOGLIENZA DEI LAVORATORI

Le parti s'impegnano, sulla base di criteri dalle stesse predeterminati, ad un confronto preventivo, per ogni singola opera pubblica da realizzare, allo scopo di verificare la congruità delle misure generali d'accoglienza, sicurezza e prevenzione previste nel piano di sicurezza e coordinamento, commisurando i relativi interventi, per garantirne l'effettiva predisposizione, al numero di lavoratori interessati. Tali interventi dovranno riguardare tutte le categorie di dipendenti da imprese a qualunque titolo impegnate nella costruzione dell'opera e le misure concordate dovranno essere estese automaticamente, secondo uno schema tipo, ai lavoratori progressivamente impiegati.

Le parti precisano che il contratto di lavoro di riferimento economico e normativo per i lavoratori impegnati nella realizzazione delle opere civili, chiamati in qualsivoglia forma di dipendenza (impresa appaltatrice, imprese sub appaltatrici, imprese con contratti di sub affidamento) sarà quello collettivo nazionale per i lavoratori delle imprese edili e affini.

Si precisa inoltre che le imprese impegnate nella realizzazione delle opere appaltate dalla Provincia, dovranno aprire la propria posizione presso l'Ente Cassa Edile della Provincia di Firenze o presso la Cassa Edile Regionale Toscana.

In caso di riscontrata omissione e/o irregolarità, il committente applicherà, nei confronti del contraente e dei suoi eventuali sub appaltatori e sub affidatari, le misure di tutela contrattualmente previste nonché quelle contenute nel presente protocollo.

In particolare, qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa affidataria o sub appaltatrice, il committente, previa ricognizione del credito ed autorizzazione liberatoria da parte dell'impresa stessa, provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per i lavori eseguiti o anche incamerando la cauzione definitiva.

Per le parti dell'opera che non riguardano i lavori civili, i contratti applicati ai dipendenti delle imprese realizzatrici dovranno essere i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori di appartenenza delle aziende.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali o di violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza ivi comprese le casistiche previste dal D.Lgs. L.494/1996, dalla Legge Regionale 64/2003 e dal Decreto Bersani, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto di appalto.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Ente appaltante dovrà promuovere confronti per garantire la continuità occupazionale.

La Provincia di Firenze, in qualità di committente ai sensi del D.Lgs. 494/1996, s'impegna ad attivare, in maniera sistematica e preventivamente all'apertura dei cantieri, incontri con gli organi di vigilanza (Direzione Provinciale del Lavoro, ASL) e le OO.SS. di categoria, per illustrare le caratteristiche dell'opera ed il sistema di

gestione della sicurezza attivato sulla base di quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento.

A tali incontri dovranno essere presenti il Direttore dei lavori, il Coordinatore in fase di esecuzione ed i datori di lavoro o loro rappresentanti delle imprese che realizzeranno l'opera o almeno di quelle eventualmente già note in tale fase.

Al fine di promuovere il rispetto della dignità dei lavoratori nella vita collettiva e sociale del cantiere:

- la Provincia di Firenze si impegna a prescrivere e verificare presso i cantieri la predisposizione, ove fosse necessario, di sedi alloggiative per i lavoratori trasferisti e/o non residenti dipendenti di tutte le imprese a vario titolo operanti nel cantiere. Dette strutture dovranno osservare le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le parti ritengono fondamentale l'applicazione delle norme contenute nei Decreti Legislativi 626/1994 e 494/1996. L'impresa affidataria e il coordinatore per la sicurezza sono, pertanto, impegnati in un programma di formazione e informazione, predisposizione, attuazione e controllo del piano della sicurezza e dei contenuti dei citati decreti, da svolgere anche in collaborazione con la Scuola Professionale Edile di Firenze o con il CPT della Toscana;
- la Provincia si impegna a promuovere incontri periodici con le figure aziendali delle imprese operanti in cantiere preposte al controllo e alla progettazione della sicurezza, con il coordinatore della sicurezza, i RLS, le OO.SS. e la U.F. di P.I.S.L.L. competente territorialmente al fine di monitorare, analizzare e risolvere le problematiche inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutte le fasi produttive;
- qualora l'opera si collochi in zona particolarmente disagiata per gli interventi di pronto soccorso e prima ospedalizzazione, la Provincia si impegna a promuovere un coordinamento tra gli enti proposti agli interventi sanitari, le imprese aggiudicatrici e le OO.SS., al fine di individuare soluzioni che consentano la tempestività e l'efficacia delle operazioni di soccorso.

Le parti si impegnano a programmare, con il coinvolgimento del sistema bilaterale del settore edile, un percorso formativo e informativo aggiuntivo e non sostitutivo degli obblighi legislativi e contrattuali rivolto ai lavoratori neo assunti dalle imprese, *elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche.*

L'azione formativa, che potrà essere sostenuta da risorse pubbliche, deve essere tesa ad aumentare la consapevolezza e la percezione del rischio e attivata su ogni singola lavorazione.

La Provincia di Firenze si impegna a portare a conoscenza delle imprese aggiudicatrici i contenuti del presente protocollo allegandone una copia ai contratti di appalto.

Le parti riconoscono che il presente accordo, per le Organizzazioni Sindacali firmatarie, rappresenta anche un modello attraverso cui integrare le intese raggiunte in altra sede con il patto per lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e l'integrazione, stipulato il 16 dicembre 2004 a Firenze.

Il presente protocollo è da intendersi aperto all'eventuale adesione di altri soggetti interessati.